



Comune di Brugine

Provincia di Padova

COPIA

Registro Generale N. 230

DETERMINAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA N. 40 del 20-07-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN CONCESSIONE, PREVIA CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36. COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "L'ISOLA CHE NON C'E'. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2024. DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:

- la deliberazione C.C. n. 56 del 21.12.2020, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione C.C. n. 62 del 21.12.2020, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;
- la deliberazione G.C. n. 130 del 31.12.2020, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2021;

Premesso che:

- il Comune di Brugine è proprietario di un immobile nel capoluogo sito in via Mantegna, n. 29, adibito ad Asilo nido comunale denominato "L'Isola che non c'è";
- il 31 agosto 2021 sarà in scadenza l'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale;

- questa Amministrazione intende ora affidare in concessione la gestione complessiva dell'Asilo nido comunale "L'Isola che non c'è" e deve valutare, pertanto, delle proposte;
- il mezzo più idoneo per valutare le proposte di gestione complessiva in concessione dell'Asilo nido comunale "L'Isola che non c'è" è una Consultazione Preliminare di Mercato.
- l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 s.m.i prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione di G.C. n. 48 del 01.06.2021, esecutiva, con la quale è stato disposto di approvare ai sensi dell'art. 66 del DLgs 50/2016 e s.m.i. la bozza dell'Avviso relativa alla Consultazione Preliminare di Mercato per la formulazione di proposte di Affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido comunale "L'Isola che non c'è" ed ha dato avvio alla procedura in oggetto;

Dato atto che l'Avviso relativo alla Consultazione Preliminare di Mercato è stato affisso all'albo pretorio del Comune dal 7/6/2021 al 7/7/2021 ed è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi, dal 7/6/2021 al 7/7/2021 ;

Atteso che sono pervenute n. 8 manifestazioni di interesse, agli atti del presente provvedimento

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 "Codice dei Contratti" ed in particolare i seguenti articoli:

- Art. 164 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che prevede: *"Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori o di servizi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e II, del presente Codice, relativamente ai principi generali, alla esclusione, alle modalità ed alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali ed ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione*

degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”;

- Art. 30 *“Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”;*
- Art. 35 *“Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimati degli appalti”;*
- Art. 37, commi 1, 2 primo periodo e 4, sulla facoltatività della *“Centralizzazione e aggregazione delle committenze”*, per i contratti sotto soglia e, in generale, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. g), D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
- Art. 32 *“Contratti sotto soglia e Determina al contrattare”;*
- Art. 80 *“Motivi di esclusione”*
- Art. 29 *“Principi in materia di trasparenza”*

Precisato che, per le finalità di cui all’art 192 del D. Lgs n.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., - il fine del contratto è offrire alle famiglie dei bambini della fascia di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e prioritariamente residenti a Brugine, un servizio di asilo nido ed eventuali servizi aggiuntivi, di tipo educativo e di socializzazione, sempre per i bambini della fascia 3mesi-3 anni, il tutto finalizzato per creare e sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia;

Precisato che le condizioni, requisiti, modalità, criteri di aggiudicazione e condizioni della concessione sono indicati nella lettera di invito e nel capitolato, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che per il tipo e le caratteristiche della presente concessione, non è possibile la suddivisione in lotti;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida dell’ANAC n. 3, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto e di una concessione è necessario indicare un Responsabile del procedimento;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella personale Responsabile del Settore Servizi alla Persona, rag. Roberta Visentin

Dato, altresì, atto che occorre provvedere al pagamento a favore dell’ANAC per l’importo di EURO 100,00 con successivo impegno di spesa;

Dato atto, con riferimento alla procedura applicabile, di quanto segue:

- il canone annuo di concessione, per la durata base del contratto, corrispondente agli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 è di almeno € 3.000,00 (1.000,00 annui,);
- ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore stimato della concessione per la durata di tre anni è calcolato in € 622.775,57;

- criterio di aggiudicazione della concessione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
- non sussistono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze (da DUVRI)

Verificata l'assenza sui portali e-procurement di Consip di convenzioni attive relative al servizio in oggetto;

Richiamato l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

- negli affidamenti diretti ordinari sotto soglia, mentre l'**art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti**, così come modificato dal d. l. n. 32 del 2019 (c.d. "Sblocca - cantieri"), non richiede nemmeno "la consultazione di due o più operatori economici", la successiva lett. b), pur essa modificata dal decreto del 2019, ha trasformato la precedente procedura negoziata in affidamento diretto per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, nonché per le forniture e i servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 35;
- Anche in questa ipotesi è stata, peraltro, confermata l'applicazione del **principio di rotazione** mentre è stata prevista la previa valutazione di tre preventivi (per i lavori) e la consultazione di cinque operatori economici, per le forniture e i servizi;

Ritenuto di procedere a esperire procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per la concessione della gestione complessiva dell'Asilo nido, per la durata di tre anni scolastici, decorrente dal 01.09.2021, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Viste le manifestazioni di interesse ed lettera di invito il capitolato speciale ed i relativi allegati;

Stabilito altresì che:

- la concessione verrà aggiudicata anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 co. 6 del D.Lgs 50/2016;

- in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D. Lgs. 50/2016;
- in caso di procedura andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
- il termine di ricezione delle offerte è fissato il 4 agosto 2021 alle ore 12,00

Dato atto che- è stato acquisito il CIG n. 8840783CEA;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato ed integrato;

DETERMINA

1. Di approvare integralmente la premessa;
- 2 Di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, una consultazione di n. 8 operatori economici per l'affidamento diretto della concessione della gestione dell'Asilo nido comunale "L'Isola che non c'è" ed ha dato avvio alla procedura in oggetto per il periodo dal 1/9/2021 al 31/08/2024, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 3 Di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 4 Di approvare la lettera di invito ed il capitolato quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 5 Di dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente CIG: 8840783CEA;
- 6 Di dare atto che il presente atto rappresenta legittima determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016;
- 7 Di individuare quale R.U.P. il Responsabile del Settore Servizi alla persona, rag. Roberta Visentin.
- 8 DI STABILIRE, come risulta dalla sopra elencata documentazione, che l'aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, (offerta tecnica punti 80, offerta economica punti 20), così come riportato nel Disciplinare allegato

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Visentin Roberta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

**DETERMINAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
N. 40 del 20-07-2021**

Registro Generale N. 230

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN CONCESSIONE, PREVIA CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36. COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "L'ISOLA CHE NON C'E'. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2024. DETERMINA A CONTRARRE

CIG 8840783CEA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 21-07-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Compagno Lorella

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

**DETERMINAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
N. 40 del 20-07-2021**

Registro Generale N. 230

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN CONCESSIONE, PREVIA CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36. COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "L'ISOLA CHE NON C'E'. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2024. DETERMINA A CONTRARRE

CIG 8840783CEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di Brugine li 23-07-2021

Il Messo Comunale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “L’ISOLA CHE NON C’È” anni
educativi 2021/22 - 2022/23 - 2023/24.**

ART. 1 – OGGETTO, CARATTERE E SEDE DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione completa dei servizi dell’Asilo nido “L’Isola che non c’è” sito in Via Mantegna n. 19, a Brugine, ivi compresa la manutenzione dell’immobile.
2. La concessione riguarda la gestione integrale dell’Asilo Nido, intesa quale insieme delle prestazioni educative, ausiliarie, gestionali, amministrative e manutentive necessarie al suo funzionamento, da realizzarsi da parte del Concessionario in nome e per conto del Comune di Brugine, a propria cura, rischio e spese, in costante integrazione con gli altri servizi educativi locali, nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia dell’Ente Locale.
3. Tale servizio, inteso come “servizio socio-educativo” di interesse pubblico, deve essere svolto dal Concessionario con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente capitolato, nel Regolamento Comunale vigente, nonché nel progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di offerta.
4. La natura pubblica del servizio colloca in capo all’Amministrazione le funzioni generali di programmazione e direzione di esso e la valutazione delle sue finalità di pubblico interesse con conseguente potere di modificare le clausole dell’accordo e le modalità di erogazione del servizio anche unilateralmente in funzione di mutate condizioni di contesto e di evoluzione dei bisogni, fino al potere di revocare la concessione, fatta salva l’applicazione della vigente normativa relativa agli oneri conseguenti alle variazioni dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.
5. Il servizio di Asilo Nido, oggetto della presente concessione, rivestendo carattere di interesse pubblico, non può essere sospeso o abbandonato a nessun titolo, parzialmente e/o momentaneamente
6. Relativamente alle prestazioni offerte, nell’ambito dell’autonomia organizzativa interna dell’aggiudicatario, si dovranno assicurare la regolare gestione e manutenzione dell’Asilo nido, nonché l’efficacia, l’efficienza la puntualità e la qualità del Servizio.

ART. 2 – DURATA

1. La presente concessione avrà la durata di tre anni decorrenti dal 01 Settembre 2021 al 31 agosto 2024 e riguarderà gli anni educativi 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato.
2. È escluso il rinnovo tacito.
4. Qualora, per situazioni indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale, alla scadenza non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il concessionario ha l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni

convenute, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara.

5. Alla scadenza del periodo di gestione, come sopra definito, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE.

Per la disponibilità dell'immobile comunale, il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione determinato in Euro 1000,00

Il valore complessivo stimato della concessione per la durata di tre anni è di Euro 622.775,57.

Tale valore presunto è calcolato ipotizzando i seguenti parametri:

RETTA MENSILE TEMPO PIENO RESIDENTI	€	513,00
RETTA MENSILE TEMPO PIENO NON RESIDENTI	€	583,00
RETTA MENSILE PART TIME RESIDENTI	€	448,00
RETTA MENSILE PART TIME NON RESIDENTI	€	533,00
UTENTI (numero massimo)	n	35
MESI TEORICI PER OGNI UTENTE	n	11
CONTRIBUTI REGIONALI (media triennale)		23.330,57
VALORE PRESUNTO		622.775,57

Media = 519 x 35 x 11 x 3

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 28, comma 3ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 4 – STRUTTURA

L'immobile è così catastalmente identificato:

Foglio 10 – Particella 589 – Categoria B5 – Consistenza 2000m3 – Rendita Euro 2.685,58 – Indirizzo: Via Mantegna n. 19, piano T.

La superficie coperta dell'edificio esistente è pari a mq 1273,90. La copertura è in parte a falde e in parte con tetto piano con struttura in legno. L'accesso dell'utenza all'asilo nido è da est ed è collegata al parcheggio.

Gli spazi sono organizzati, attrezzati e arredati con riferimento all'unità minima costitutiva della sezione, in modo da essere rassicuranti e contenitivi per il bambino, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico.

Lo spazio per l'attività libera costituisce il fulcro funzionante del nido, motivo per cui è in stretta relazione con spazi di altra natura come il riposo, la sala igienica e servizi, l'atrio e lo spazio esterno.

Gli spazi per il riposo vengono considerati come autonomi, con accesso diretto dallo spazio attività o dalla piazza tramite porte.

Gli infissi esterni sono oscurabili a mezzo di avvolgibile.

Lo spazio attrezzato all'aperto costituisce un prolungamento dello spazio attività interno e come tale si colloca in contiguità con esso.
Per il dimensionamento degli spogliatoi degli operatori è stata applicata la Circ. Reg. Veneto n°13/97 che fissa un minimo di 1,5 mq/ operatore

ART. 5 - AMMISSIONE DEI BAMBINI.

1. Possono accedere al Servizio di Asilo Nido i bambini, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale vigente.

ART. 6 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune di Brugine mette a disposizione i beni e le dotazioni di seguito indicati:

- i locali delle strutture indicate al precedente art. 4;
- l'arredamento e le strutture da gioco per interno ed esterno;
- l'arredo e le attrezzature industriali per il funzionamento della cucina e il relativo personale;
- la lavatrice e l'essiccatoio.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio mediante propria organizzazione tecnico-economico aziendale e a proprie spese, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, del Regolamento comunale del servizio, del presente capitolato e dell'apposito Progetto educativo ed organizzativo presentato. Fermi ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato, il Concessionario si impegna in particolare nella gestione del servizio affidato in concessione:

- all'eventuale adeguamento dell'arredamento dei locali dell'asilo nido;
- alla manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);
- alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei presidi antincendio comprese le verifiche periodiche sugli impianti ai sensi della normativa vigente. Tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria (area verde, impianti, locali e presidi antincendio) dovranno essere annotati su un registro, da conservare presso l'asilo nido e da esibire su richiesta dell'Amministrazione comunale, con indicazione della data, dell'oggetto dell'intervento e firma dell'esecutore dello stesso;
- Alla manutenzione dell'impianto di climatizzazione.
- La gestione deve essere svolta nel rispetto e secondo le modalità previste dal vigente Regolamento e dal presente capitolato
- alla fornitura di materiale sanitario per l'igiene dei bambini (pannolini e prodotti igienici specifici per la prima infanzia);
- alla fornitura di materiale di pronto soccorso, di materiali igienici e di pulizia

dei locali (i prodotti di pulizia usati dovranno essere atossici e idonei per i servizi alla Prima Infanzia);

- alla fornitura di biancheria necessaria al funzionamento del servizio (bavaglino, lenzuola, coperte, teli, spugne, vestiario per il personale, ecc....);
- alla fornitura di materiale ludico-didattico per le varie attività; il materiale per il gioco e per le attività didattiche deve essere adeguato per sostenere il progetto pedagogico e sufficiente per qualità e quantità, attinente alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge; tutto il materiale deve essere rinnovato quando necessario, mantenuto in buono stato e pulito. In ogni momento deve essere garantito un utilizzo corretto dello stesso, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio;
- a sostenere le spese derivanti dall'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- a riscuotere direttamente dagli utenti, a propria cura, rischio e spese, le rette stabilite dal quadro tariffario adottato dall'ente con delibera di Giunta comunale;
- a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione all'Amministrazione comunale e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultima;
- a garantire l'apertura e chiusura dell'edificio e la verifica degli accessi alla struttura;
- a sostenere le spese per il personale educatore ed ausiliario, secondo quanto indicato ai successivi artt. 9 e 10;
- a sostenere ogni altro onere non compreso tra le competenze del Comune.

Tutti i materiali delle forniture sopra elencate dovranno essere conformi alla normativa specifica relativa agli appalti verdi (legge n.221 del 28 dicembre 2015: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di riserve naturali");

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA

Tutte le rette saranno incassate direttamente dal soggetto aggiudicatario a proprio rischio.

Per le situazioni di comprovata indigenza, seguite dai Servizi sociali, il Comune garantisce la compartecipazione delle rette.

ART. 9 - PRESTAZIONI ESSENZIALI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario assume quale modello pedagogico di riferimento per i servizi socioeducativi per l'infanzia oggetto del presente capitolato, quello adottato dal Comune di Brugine per il proprio Asilo nido.

2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto, in particolare, a sviluppare i servizi con attenzione rivolta alla cura delle relazioni, alla scelta delle proposte ludiche rivolte ai bambini a seconda dei loro bisogni evolutivi, alle modalità di osservazione e documentazione, al rapporto tra il personale e gli adulti che seguono il bambino per la promozione e l'evoluzione individuale e di gruppo dei bambini, con particolare riferimento alla fase dell'inserimento.
3. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad operare, per la gestione degli asili nido affidati, nel rispetto delle leggi regionali n. 32/90, n. 22/2002, degli "Orientamenti Socio-psico-pedagogici" regionali del dicembre 1994, delle linee progettuali ed operative indicate dall'Amministrazione Comunale.
4. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere sin da subito i requisiti che hanno determinato l'autorizzazione comunale al funzionamento del nido nonché il correlato accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e ss. mm e ii, erogando comunque il servizio in ottemperanza alla normativa regionale e comunale vigente;
5. L'aggiudicatario è tenuto a gestire l'iter amministrativo presso le autorità competenti per l'aggiornamento delle autorizzazioni per l'apertura del servizio nido così come dell'accREDITamento istituzionale ai sensi della normativa regionale su menzionata nonché delle DGRV n. 84 del 16.01.2007 "Standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITamento istituzionale per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" e n. 2067 del 03.07.2007 "Autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali", e loro successive modifiche ed integrazioni;
6. Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente capitolato, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio e secondo il rapporto numerico previsto dalla normativa regionale.
7. Nulla è dovuto al Soggetto aggiudicatario in caso di mancata effettuazione delle prestazioni, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti che non salvaguardino i livelli minimi essenziali di servizio, salva l'applicazione delle eventuali penalità per la mancata prestazione del servizio stesso.

ART. 10 –PROFILI GESTIONALI INERENTI LE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

1. Il soggetto aggiudicatario, per il funzionamento dell'Asilo nido affidato in gestione, mette a disposizione le risorse umane necessarie, assumendone direttamente gli oneri e garantendo le supplenze del personale necessario.
2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione, i nominativi delle figure professionali specifiche presenti all'interno del proprio staff organizzativo di cui intende avvalersi per la gestione dei servizi (operatori ed educatori, nonché il nominativo del Coordinatore responsabile interno o referente), specificando i relativi titoli e le mansioni assegnate ed aggiornando la

composizione in caso di eventuali cambiamenti. Tale personale oltre a possedere i titoli e i requisiti professionali indicati, dovrà possedere onestà e moralità, con provata esperienza professionale;

3. Il soggetto aggiudicatario individua tra gli educatori del nido un soggetto che svolga le funzioni di Coordinatore responsabile interno o referente.
4. Il personale educatore ed ausiliario addetto allo svolgimento dell'attività del nido, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà rispettare il rapporto educatore/bambini previsto. In particolare dovrà garantire la presenza di:
 - a) Coordinatore responsabile - n. 1 (uno) Responsabile del servizio di asilo nido con esperienza almeno quadriennale (quattro anni conclusi) in servizi di Asili Nido- con le seguenti mansioni principali:
 - fungere da Referente per l'Amministrazione;
 - essere Responsabile con compiti di coordinamento per quanto attiene la programmazione educativa dell'attività, dell'organizzazione e del personale dell'Asilo Nido (oltre a quelli previsti per legge);
 - partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il Referente Comunale;
 - rispondere alla verifica dei progetti attuati;
 - gestire con gli educatori di riferimento i colloqui con le famiglie;
 - b) Educatori - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa, con Diploma previsto dalla normativa, con le seguenti mansioni:
 - gestire attraverso una attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
 - provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
 - mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'Asilo Nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;
 - realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
 - realizzare i progetti educativi;
 - partecipare ai momenti di verifica e di discussione dell'attività;
 - partecipare ai colloqui con il Coordinatore responsabile e le famiglie.
 - c) Addetti ai servizi generali - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque non inferiore al minimo previsto dalla vigente normativa.
5. L'entità numerica del personale, il suo orario giornaliero ed il suo rapporto di lavoro sono correlati all'orario di apertura dell'asilo nido ed al calendario di funzionamento degli stessi nel rispetto della legge vigente.

6. Il personale impiegato dovrà godere di un trattamento economico e normativo con riferimento al contratto nazionale di lavoro di categoria che, comunque, non può superare quello previsto dal contratto di lavoro dei lavoratori degli enti locali.
7. Il soggetto aggiudicatario si impegna all'osservanza delle normative vigenti in tema di assorbimento del personale già assunto dal pregresso affidatario della concessione (come ad es. l'art. 37 CCNL 16.12.2011 del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e ss.mm.e ii), finalizzata a mantenere inalterati i livelli occupazionali - ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.-, a conservare la professionalità, l'esperienza e la capacità del personale in servizio e a preservare fin dall'inizio almeno lo standard di qualità delle prestazioni già raggiunto.
8. Il personale del soggetto aggiudicatario impiegato nel servizio è tenuto a partecipare ad incontri di programmazione, di verifica, con i genitori, ad iniziative e progetti, in analogia e per il numero di ore stabilite per il personale addetto agli asili nido comunali.
9. Il personale è tenuto a partecipare ad iniziative, progetti o attività organizzati per il coinvolgimento delle famiglie e per la promozione del servizio.
10. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, correttezza o, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.
11. Il soggetto aggiudicatario è tenuto, altresì, a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Considerato che la convenzione riguarda attività esercitate in regime di "concessione" gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al Concessionario, per cui ai fini del presente capitolato il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante del soggetto Concessionario.
13. Il Concessionario è tenuto a inviare all'Ente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione protezione e del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché la documentazione comprovante l'osservanza delle norme in tema di aggiornamento obbligatorio svolto da ogni dipendente. Il piano deve contenere l'analisi e valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti; l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi; il programma delle

misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; la programmazione degli interventi; tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre ai nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e degli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio.

14. Il Concessionario deve svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza. Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il Concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo. In ogni caso il Concessionario esonera l'ente comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale in materia di sicurezza sul lavoro.
15. Il Concessionario dà atto che non sussistono rischi di interferenza per cui sia necessaria la redazione di un D.U.V.R.I.; 18. L'aggiudicatario dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

ART. 11 –PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE

1. La ditta aggiudicataria deve predisporre e presentare al Settore Servizi alla Persona, entro ottobre di ogni anno, un progetto pedagogico per la gestione del servizio, che risulti conforme alle linee pedagogiche fissate per l'asilo nido del Comune di Brugine.
2. Il progetto educativo, in particolare, deve contenere e sviluppare i seguenti elementi:
 - a) le finalità del servizio educativo;
 - b) l'analisi del contesto sociale territoriale;
 - c) gli obiettivi psico-socio-pedagogici della progettazione educativa in relazione al singolo e al gruppo dei bambini;
 - d) le modalità di organizzazione della giornata educativa (routines, attività educative, ecc...) in relazione alla composizione dei gruppi, all'utilizzo degli spazi, ai tempi di permanenza e alle attività;
 - e) le modalità di inserimento: percorso per l'inserimento e per il commiato – l'ingresso/separazione dai genitori e dalla struttura, e di uscita/ricongiunzione con i genitori;
 - f) l'organizzazione degli spazi interni ed esterni con indicazioni circa l'arredo e i materiali in relazione agli obiettivi e alle modalità organizzative;
 - g) i rapporti con i servizi del territorio;
 - h) le modalità di verifica del percorso educativo in relazione ai gruppi dei bambini e in relazione ad ogni singolo bambino;
3. In ordine al sistema di prevenzione e tutela della salute dei bambini che frequentano il servizio, l'aggiudicatario si attiene a tutte le indicazioni ed alle norme emanate dall'ULSS 6 e dall'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda, in particolare, il disagio sociale, la disabilità, le attività

di prevenzione e profilassi di particolari malattie infettive, le strategie per l'accoglienza di bambini e famiglie straniere.

4. L'aggiudicatario si impegna:

- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
- a programmare e gestire l'attività didattica ed educativa;
- a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche ed ai controlli dell'Amministrazione comunale
- a relazionare al termine di ciascuno anno educativo, e comunque entro il 30 settembre, sull'andamento organizzativo, educativo e metodologico dell'Asilo Nido al Comune, evidenziando, in particolare, le problematiche emerse, le metodologie educative utilizzate, i rapporti con l'utenza, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti di miglioramento dell'attività e comunque ogni qualvolta venga richiesto da quest'ultimo, per una valutazione in merito agli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo fissato, saranno concordati dai due contraenti. Il Comune cura le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini anche tramite la psicopedagoga;
- a presentare al termine di ciascun anno solare e comunque entro il 30 giugno, rendiconto economico finanziario del servizio, indicante tutti i costi, oneri ed esborsi per la realizzazione del servizio e le entrate complessive. Il rendiconto deve essere sottoscritto secondo le norme di legge dal legale rappresentante, che si assume responsabilità in solido sulle dichiarazioni sottoscritte.
- a garantire, per tutta la durata della convezione, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard regionali;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13\8\2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- ad osservare, ai sensi dei punti 4 e 15 dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di riserve naturali" i criteri minimi ambientali stabiliti dall'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 e s.m.i..

Gli adempimenti sopra elencati devono essere espletati in collaborazione e sotto la supervisione degli uffici comunali competenti in base all'attività da svolgere.

ART. 12 - PROFILI DI RESPONSABILITA'

1. L'aggiudicatario garantisce il funzionamento dell'Asilo nido nei termini e secondo gli impegni indicati nel presente capitolato d'oneri, assumendosi, per quanto sostenuto direttamente, ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo e per quanto attiene alla normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy).
2. L'aggiudicatario designerà un proprio Coordinatore responsabile, a cui l'Amministrazione Comunale si rivolgerà quale unico referente per tutte le necessità relative al caso ed al loro espletamento. All'Amministrazione Comunale permangono la responsabilità, di valutazione-verifica delle attività educative svolte e di controllo della qualità del servizio e del servizio di mensa.

ART. 13 – GARANZIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario prima della stipula della convenzione di concessione, deve costituire nei modi ed importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione a favore del Comune a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi patrimoniali derivanti dalla concessione e dell'eventuale risarcimento dei danni.
2. La cauzione deve essere presentata in numerario o titoli di Stato ovvero mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
3. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa concessionaria deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune.
4. La cauzione è valida per tutta la durata della concessione e resta comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza.
5. La cauzione è svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione, solo a mezzo di consegna dell'originale della polizza restituita dal Comune o con dichiarazione che liberi la ditta da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
6. Il Comune, fatti salvi i diritti che la legge gli assicura in materia, ha la facoltà di rivalersi di propria autorità sulla cauzione, per le spese e per i danni che dovesse subire per l'inadempienza agli obblighi discendenti dalla concessione; inoltre può avvalersi della cauzione prestata, fatti salvi i maggiori danni, per i seguenti motivi:
 - pagamento delle penali fissate all'art. 18 del presente capitolato;
 - risoluzione ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato;
 - decadenza ai sensi dell'art. 19 del presente capitolato;
 - risarcimento danni al termine della convenzione ai sensi del comma 1;

- copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario;
 - copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento dei servizi oggetto del capitolato in caso di risoluzione anticipata della convenzione.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
 8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento.

ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune vigila sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del progetto educativo ed organizzativo e delle disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento alla presenza del Concessionario controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

1. la rispondenza delle attività svolte a quanto previsto dal capitolato e alle indicazioni del Comune stesso;
2. il rispetto degli standard operativi e di qualità, derivanti dai principi di serietà, professionalità e diligenza oltre a quelli concordati con il Comune;
3. il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali nei confronti del personale impiegato. Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attua nelle forme che ritiene più opportune – anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza (gruppo di monitoraggio, customer satisfaction, ecc.). Il Comune, in caso di inadempienza degli operatori, informa tempestivamente l'Impresa affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni nei tempi e nei modi indicati, anche con la sostituzione dell'operatore se richiesto. Saranno programmati almeno due incontri periodici (indicativamente nei mesi di Novembre ed Aprile) tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e della ditta aggiudicataria, per monitorare l'andamento e verificare i risultati dell'attività oggetto del servizio affidato.

ART. 15 - PROFILI OPERATIVI INERENTI ASPETTI DI SUPPORTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO PER IL SERVIZIO

1. L'Asilo Nido si avvale del servizio sanitario dell'età evolutiva assicurato dall'Azienda Ulss con il quale il Coordinatore responsabile concorderà le eventuali modalità di erogazione del servizio.
2. L'azienda Ulss esercita la vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura, fermo restando che ogni eventuale responsabilità derivante dall'esercizio della gestione, resta a totale carico del Concessionario.

ART. 16 - RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

Alla scadenza del contratto il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti, gli arredi, i corpi luce e le attrezzature fornite in buono stato conservativo e funzionamento. La riconsegna deve risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune. E' a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, devono essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine il Comune ha titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, con riserva di ogni ulteriore azione legale a tutela dei propri interessi.

ART. 17 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dal servizio e risponde direttamente dei danni causati alle persone e alle cose di proprietà comunale o di terzi comunque imputabili direttamente o indirettamente al concessionario stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio. Il Concessionario pertanto si impegna a manlevare il Comune da qualsiasi richiesta di danno da parte di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione comunale. Il Comune può trattenere dal corrispettivo parziale dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi, mentre è escluso in via assoluta ogni risarcimento al concessionario per danni o perdite di materiale e attrezzature propri siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi. Il Concessionario è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa:

A - per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente per oggetto il servizio affidato in concessione per danni che comunque venissero arrecati nell'espletamento del servizio con massimale non inferiore ad: euro 5.000.000,00 per ogni sinistro euro 5.000.000,00 per danni a persone euro 3.000.000,00 per danni a cose Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti clausole:

- equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti dell'asilo nido;
- inclusione della responsabilità civile "personale" dei propri prestatori di lavoro, compresi gli addetti, i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia.

B - per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale non inferiore a: euro 5.000.000,00 per ogni sinistro euro 5.000.000,00 per persona Il

Concessionario fornisce all'Amministrazione copia della polizza assicurativa e il certificato attestante il pagamento del premio, entro la data di stipulazione della convenzione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

ART. 18 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Concessionario ove non si attenga agli obblighi imposti per legge e regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità, nella misura seguente
 - a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 ogni tre violazioni;
 - b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
 - c) mancata sostituzione o grave ritardo nella sostituzione di operatori richiesta dall'Amministrazione per i motivi di cui all'art. 4 del presente capitolato: € 300,00 per ciascuna violazione;
 - d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza: € 300,00 per ciascuna violazione;
 - e) utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
 - f) mancata presentazione della documentazione finalizzata al controllo dell'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 400,00;
 - g) mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 1000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
 - h) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;
 - i) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario: € 300,00 per ogni disservizio;
 - j) per ogni fornitura di tipologie diverse o non conformi rispetto a quelle pattuite: € 500,00;
 - k) per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 500,00;
 - l) per ogni mancato rispetto delle norme sul personale: € 1.000,00;
 - m) per la violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente citato nelle suesposte voci: € 500,00;
 - n) per la violazione e/o la mancata esecuzione di quanto offerto in sede di gara, così come descritto nel progetto qualitativo: € 500,00 per ciascuna violazione

2. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla quale l'Impresa concessionaria ha facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni 10 (dieci), su di esse l'Amministrazione Comunale decide in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi. Il Comune procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in quest'ultimo caso, deve essere reintegrata entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data del prelievo. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento del danno ulteriore eccedente l'importo della penale come sopra quantificata. Nel caso di recidiva per la

medesima infrazione la sanzione è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni o in caso di grave inadempimento, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

3. Il Concessionario può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tale caso può domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale della convezione. L'Impresa qualora richieda la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione al Comune con dati inconfutabili. Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione o di offrire modifiche eque alle condizioni del capitolato. Il Comune ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni nei confronti del Concessionario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui il Concessionario:
- a) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;
 - b) impieghi personale con funzioni di coordinatore o di educatore non in possesso dei requisiti professionali e di esperienza richiesti dal presente capitolato e dichiarati in sede di gara;
 - c) non reintegri la cauzione, qualora il Comune abbia dovuto avvalersene in misura totale o parziale per inadempimento contrattuale;

ART. 19 – DECADENZA

Il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza del rapporto contrattuale qualora:

- a) l'Impresa concessionaria ponga in essere atti che, in modo diretto od indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali del servizio;
- b) scioglimento dell'Impresa da parte dell'autorità governativa;
- c) cancellazione dagli specifici albi o elenchi cui il Concessionario sia iscritto in osservanza della vigente normativa. In caso di decadenza dal servizio, il Comune incamera la cauzione prestata fatto salvo il risarcimento del maggiore danno imputabile all'Impresa.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie non risolubili in via bonaria saranno rimesse alla competenza del Foro di Padova.

ART. 21 – SPESE

Tutte le spese, bolli, diritti e imposte inerenti o conseguenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione, sono posti a carico del Concessionario.

ART. 22 – DECORRENZA

Il presente capitolato mentre è immediatamente vincolante nei confronti dell'Impresa concessionaria impegna l'Amministrazione Comunale solo con la stipula del contratto e previa esecutività del provvedimento di approvazione, salvo il caso di esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto altro non previsto nel presente capitolato, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

BRUGINE 20 LUGLIO 2021

LETTERA DI INVITO

A PRESENTARE OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "L'ISOLA CHE NON C'E' "

CPV 85312110-3

CIG:8840783CEA

Spettabile

OPERATORE ECONOMICO

Con determinazione a contrarre n. 40 del 20/07/2021 è stata approvata la documentazione per l'affidamento diretto in concessione della gestione complessiva dell'Asilo nido comunale "L'isola che non c'è" per il periodo 01.09.2021/31.08.2024, da espletare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ente aggiudicatore

Comune di Brugine, Via Roma, 48 30032 – BRUGINE (PD)

C.F. 8001714028

P.I. 00966910283

PEC brugine.pd@legalmailpa.it

Tel 0495806002

E-mail serviziisociali@comune.brugine.pd.it

Descrizione della concessione del servizio

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione, mediante trattativa diretta del servizio di gestione dell'Asilo nido comunale "L'Isola che non c'è", all'interno di un edificio comunale interamente destinato al servizio. L'intero complesso è situato al piano terra e dotato di giardino, come da planimetria allegata al Capitolato Speciale.

Le modalità operative del servizio e le caratteristiche minime sono indicate nel capitolato speciale, che è parte integrante della presente lettera

Luogo e data di esecuzione del servizio

Brugine, Via Mantegna, 19.

Durata e decorrenza della concessione

La concessione ha durata di anni 3, con inizio 01.09.2021 e con termine 31.08.2024.

Canone di concessione a base di gara e valore stimato della concessione

Per la disponibilità dell'immobile comunale, il Concessionario dovrà corrispondere un canone annuo di concessione determinato in, almeno, Euro 1.000,00(mille/00) annuo, da considerare prezzo a base d'asta in aumento, oltre oneri fiscali se dovuti.

A titolo puramente informativo si dà atto che, per l'anno 2019, l'importo economico per le utenze, ad oggi intestate al Comune, ammonta ad Euro 17.477,60

Il valore complessivo della concessione per la durata di tre anni è di Euro 622.775,57.

Tale valore presunto è calcolato ipotizzando i seguenti parametri:

RETTA MENSILE TEMPO PIENO RESIDENTI	€	513,00
RETTA MENSILE TEMPO PIENO NON RESIDENTI	€	583,00
RETTA MENSILE PART TIME RESIDENTI	€	448,00
RETTA MENSILE PART TIME NON RESIDENTI	€	533,00
UTENTI (numero massimo)	n	35
MESI TEORICI PER OGNI UTENTE	n	11
CONTRIBUTI REGIONALI (media triennale)		23.330,57
VALORE PRESUNTO		622.775,57

Media = 519 x 35 x 11x 3

Gli oneri per la sicurezza sono pari ad Euro 0,00.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara **ESCLUSIVAMENTE** i soggetti che hanno ricevuto invito, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.

Si precisa che gli operatori economici destinatari della presente lettera sono stati individuati da questa Amministrazione Comunale sulla base della manifestazione di interesse dimostrata, a seguito di pubblicazione di consultazione preliminare di mercato.

Requisiti generali

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che non incorrono in uno dei motivi di esclusione alle procedure d'appalto previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss-mm-ii. e all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione alla CCIAA per l'attività compatibile con l'oggetto dell'affidamento.
- (solo per cooperative sociali) Iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali di tipo A) o di tipo C) (solo per i consorzi, di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) del Codice)

Tali requisiti devono essere dimostrati nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Nel caso di soggetti economici appartenenti ad uno Stato membro UE e non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sono stati rilasciati da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

3.c) Requisiti tecnico-organizzativi:

3.c.1) aver realizzato nel triennio precedente (2018-2019-2020) servizi analoghi a quelle della presente gara, per Enti pubblici che abbiano gestito servizi con una media di almeno 35 utenti/anno a tempo pieno, attraverso contratti che abbiano una durata continuativa pari ad un anno scolastico (non inferiore a 10 mesi per ogni singola annualità);

3.c.2) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008;

In caso di partecipazione quale RTI o ATI i requisiti di cui ai punti 3.c.1) dovrà essere posseduto nella misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dalla

capogruppo mandataria, mentre i restanti potranno essere posseduti in forma libera dalle mandanti, mentre il requisito di cui al 3.c.2) dovrà essere posseduto da tutte le imprese partecipanti alla ATI/RTI.

In caso di partecipazione di Consorzi i requisiti di cui ai punti 3.c.1) e 3.c.2) dovranno essere posseduti e dimostrati nelle modalità previste dagli art. 47 e 48 del Codice.

Nei Consorzi ordinari dovranno essere indicati i consorziati che effettueranno la fornitura, nonché le rispettive quote di esecuzione.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) si osserva quanto previsto dall'art. 47 del Codice.

Nel caso di partecipazione mediante contratto di rete dovranno essere indicati gli appartenenti alla rete che effettueranno la fornitura, nonché le rispettive quote di esecuzione.

N.B.

Resta salva la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice e successive indicazioni della presente lettera.

Garanzia sottosoglia

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 la garanzia provvisoria non dovrà essere costituita, trattandosi di procedura negoziata sottosoglia.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente punto, possono presentare la propria candidatura entro e non oltre il giorno 4 agosto 2021 alle ore 12:00 esclusivamente su supporto digitale (CD rom) che dovrà essere recapitato al Comune di Brugine, Via Roma, 48, in busta chiusa e controfirmata da legale rappresentante sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "Concessione della gestione complessiva dell'Asilo nido comunale "L'isola che non c'è"". Sul supporto informatico deve essere riportato con pennarello indelebile il nome della ditta e la firma del legale rappresentante

Documentazione da presentare:

- dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, redatta conformemente al modello sub A);
- breve relazione contenente il progetto tecnico del servizio, suddiviso per capitoli corrispondenti agli argomenti e ai criteri di selezione indicati al punto 5;
- preventivo di offerta economica redatto conformemente al modello sub B).

Nel caso di manifestazione d'interesse plurisoggettiva, dovranno seguire le formalità che seguono ed il supporto digitale dovrà essere firmato da tutti i rappresentanti del raggruppamento.

Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate esecutrici. In assenza dell'indicazione delle consorziate esecutrici, si intende che il Consorzio partecipa con il proprio personale, mezzi ed organizzazione;

sottoscrizione della relazione e del preventivo da parte del Presidente del Consorzio.

Nel caso di RTI già costituito:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione della offerta.

dichiarazione della composizione del raggruppamento, con la specifica indicazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, se non queste non si evincono dal mandato;

sottoscrizione della relazione e del preventivo da parte della mandataria.

Nel caso di RTI non ancora costituito, di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato capogruppo

Dichiarazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione resa da ciascun concorrente ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 50/2016 contenente:

l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarmi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE

l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ex art. 48, comma 4, del Codice.

sottoscrizione della relazione e del preventivo da parte di tutti i soggetti del RTI/Consorzio/GEIE.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete e indicati quali esecutori;

sottoscrizione della relazione e del preventivo da parte di tutti i soggetti appartenente alla Rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti della fornitura che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con firma digitale a norma dell'art. 24 del 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

sottoscrizione della relazione e del preventivo da parte del soggetto eventualmente nominato nel mandato a sottoscrivere il preventivo.

La documentazione dovrà essere redatta in formato .pdf non modificabile e sottoscritta, a pena di non valutabilità, in formato elettronico e dovrà contenere l'impegno a mantenere le condizioni del preventivo per almeno 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data in cui è stato presentato.

La tempestiva consegna della documentazione resta sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto che manifesta l'interesse.

La consegna della documentazione richiesta oltre il termine previsto e/o in luoghi e/o modi diversi comporteranno per il Comune l'impossibilità ad accettare la candidatura.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola scansione del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione della procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezioni delle false dichiarazioni;
- La mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, sole se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà dell'Amministrazione comunale invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

PRESA IN CONSIDERAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

Il Comune, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 la Commissione verificherà, preliminarmente:

- la tempestività di consegna offerte;
- che tutti i soggetti abbiano presentato offerta e abbiano dichiarato il possesso dei requisiti previsti al precedente punto;
- che vi siano almeno 5 offerte complete di tutta la documentazione, in quanto previsto per l'affidamento diretto dall'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice.

Laddove vi sia un numero inferiore a 5 offerte complete, il RUP avrà facoltà di richiederne altri, ovvero di procedere con la valutazione di quelle pervenute.

Laddove vi sia un numero superiore a 5 offerte complete, il RUP procederà alla valutazione dei soli preventivi ritenuti ammissibili.

Oltre ai casi di inammissibilità sopra riportate, la Commissione non prenderà in esame:

- offerte economiche in ribasso rispetto al valore indicato nel capitolato;
- offerte economiche pari al valore indicato nel capitolato;
- offerte condizionate e/o che modificano i requisiti minimi del servizio previsti nel capitolato;

La valutazione verrà effettuata dal RUP, in seduta riservata, su base comparativa delle relazioni tecniche e dei preventivi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza ed efficienza amministrativa attraverso i seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente d'importanza:

Criterio di valutazione 1)

Personale: Pagine massime contenute nella relazione tecnica n. 4 (quattro), pagine degli allegati consentite sino a 3 (tre).

Verrà valutata la coerenza dei contenuti proposti rispetto al capitolato, la completezza della descrizione dell'organizzazione del personale e la concretezza delle soluzioni proposte, meglio se supportate da elementi oggettivamente valutabili, con particolare attenzione a:

- numero e qualifica degli addetti presenti in ogni fase della giornata;

- modalità di contenimento del *turn over* del personale addetto al servizio, volta a contenere al massimo le sostituzioni del personale educativo;
- personale impiegato per la supervisione del servizio, staff tecnico a supporto dell'organizzazione e a supporto dei percorsi formativi;
- corsi di formazione previsti annualmente per il personale educativo addetto al Nido Integrato (verranno presi in considerazione solo i corsi della durata di almeno 4 ore ciascuno). A tal fine il concorrente dovrà indicare dettagliatamente la tematica dell'incontro, la durata prevista e il periodo indicativo di svolgimento. L'aggiudicatario dovrà in corso di esecuzione presentare i relativi attestati di partecipazione;
- numero, qualifica e ore settimanali destinate agli utenti portatori di handicap (assistenza giornaliera);

Criterio di valutazione 2)

Organizzazione della didattica: Pagine massime contenute nella relazione tecnica n. 12 (docici), pagine degli allegati consentite sino a 6 (sei).

Verrà valutata la coerenza dei contenuti proposti rispetto al capitolato, la completezza della descrizione dell'organizzazione della didattica e la concretezza delle soluzioni proposte, meglio se supportate da elementi oggettivamente valutabili, con particolare attenzione a:

- linee di intervento (programma tipo didattico-educativo dell'intero anno scolastico, di ogni mese e di una giornata educativa standard con differenziazioni a seconda dell'età e delle sezioni di appartenenza);
- modalità di inserimento dei bambini, modalità di gestione dell'accoglienza e della riconsegna dei bambini; modalità di gestione della colazione, del pranzo e della merenda, modalità di gestione delle fasi di addormentamento;
- modalità di gestione delle attività di cura e pulizia personale dei bambini
- attività proposte e relativi materiali forniti, organizzazione ludico educativa degli spazi;
- uscite didattiche (indicare il numero ipotizzato, finalità didattiche, programma e durata);
- progettualità per rendere migliore il rapporto e le interazioni con le famiglie nelle attività didattiche;
- presenza di progetti educativi specifici (iniziative per i bambini con handicap, iniziative per la valorizzazione delle differenze, iniziative musicali) avendo cura di indicare le modalità didattiche dei progetti e il numero di ore settimanali/mensili/annuali che si intendono proporre;

- rapporti con l'Amministrazione Comunale (modalità di co-programmazione nel tempo, di presentazione della programmazione annuale educativa e gestionale), modalità di verifica dell'efficacia e della qualità del servizio.

Criterio di valutazione 3)

Gestione dell'immobile: Pagine massime contenute nella relazione tecnica n. 4 (quattro), pagine degli allegati consentite sino a 6 (sei).

Verrà valutata la coerenza dei contenuti proposti rispetto al capitolato, la completezza della descrizione dell'organizzazione della gestione dell'immobile e la concretezza delle soluzioni proposte, meglio se supportate da elementi oggettivamente valutabili, con particolare attenzione a:

- modalità ed orari di pulizie dei locali, degli arredi e dei materiali;
- tipologie di mezzi, materiali e prodotti utilizzati per la pulizia;
- utilizzo di metodologie e prodotti che consentano un maggior rispetto degli arredi e miglior salubrità degli utenti;
- manutenzione dell'immobile.

Criterio di valutazione 4)

Convenienza economica per il Comune.

Questo elemento verrà considerato al termine dell'esame dei precedenti elementi di valutazione qualitativa. La convenienza economica non ha un valore ponderale prevalente, essendo all'ultimo posto dell'ordine decrescente d'importanza degli elementi di valutazione. La valutazione massima per questo elemento di valutazione viene conseguita dagli operatori che offrano il canone annuo di concessione più alto.

L'importo verrà considerato sino al secondo decimale dopo la virgola.

Note sulla redazione della relazione tecnica.

La relazione tecnica può essere contenuta in un unico documento o in tanti documenti quanti sono gli elementi di valutazione da 1 a 3.

La relazione tecnica dovrà essere redatta in formato A4, facciata singola, interlinea 1,5 carattere Arial/TimesNewRoman/Calibri dimensione 11 e nel numero di pagine massimo consentite dai singoli elementi di valutazione.

Dal conto delle pagine sono escluse la copertina e l'indice, nonché le schede tecniche relative ai prodotti offerti, redatte in conformità alle caratteristiche dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

Nel caso in cui la relazione tecnica dovesse superare il numero massimo di pagine e/o allegati consentiti per ogni singolo elemento di valutazione, il RUP non terrà conto delle pagine eccedenti ai fini della valutazione comparativa.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Al termine della fase di valutazione dei preventivi la Commissione potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, nei confronti del soggetto che sia risultato più corrispondente rispetto all'ordine di importanza dei criteri valutazione indicati al precedente punto.

Non verrà predisposta una graduatoria finale, ma verrà indicata, in determina, la proposta giudicata più corrispondente secondo i criteri di valutazione di cui al punto precedente.

È facoltà del Comune di:

- procedere anche in caso in cui arrivi un'unica offerta valida;

ovvero

- non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna proposta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.

La sottoscrizione del contratto avverrà in forma elettronica, previa:

- la positiva verifica dei requisiti generali e speciali. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, di cui alla Delibera ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

- costituzione della cauzione definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice, sulla base dell'importo del contratto che verrà comunicato dal Comune.

Il mancato esito positivo di una delle succitate attività, comporterà l'impossibilità per il Comune di procedere con l'affidamento.

Laddove per qualsiasi ragione tale iscrizione non dovesse essere possibile e/o tempestiva, il Comune potrà rivolgersi ad un altro soggetto tra coloro che hanno manifestato interesse.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario, nel ricorso dei presupposti di legge, l'esecuzione anticipata del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32, comma 8, del Codice.

RUP e Responsabile del procedimento di gara

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del Codice, è la rag. Roberta Visentin, Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Brugine

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o allo svolgimento di essa devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC del Comune di Brugine, all'indirizzo brugine.pd@legalmailpa.it, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente nell'ambito della gara.

BRUGINE 20 LUGLIO 2021

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA

PERSONA

RAG. VISENTIN ROBERTA

firmato digitalmente